

All'interno la nota esplicativa dell'ANAC

2024

## ORDINI PROFESSIONALI E CONFLITTI DI INTERESSE DI UN CONSIGLIERE



Associazione Nazionale  
Donne Geometra

## **Ordini professionali e conflitto di interesse del Consigliere: ANAC invita all'astensione**

Facendo seguito ad una richiesta di parere pervenuta da un Presidente di un ordine professionale, ANAC con atto del Presidente del 20 marzo u.s. ha ribadito il dovere di astensione di un Consigliere che versi in una situazione di conflitto di interessi.

L'Autorità, nel rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, ha chiarito che il conflitto di interessi si realizza quando il pubblico funzionario -per tale intendendosi anche il **Consigliere dell'Ordine- persegue un interesse privato di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, e non puramente ed esclusivamente l'interesse pubblico al quale l'azione amministrativa deve tendere**; in particolare, ANAC ha fatto riferimento ad una nozione ampia di conflitto ricomprendente non solo le situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 D.p.r. 62/2013, ma anche qualsiasi situazione potenzialmente idonea a minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al funzionario pubblico nell'esercizio del potere decisionale.

Rispetto alla corretta condotta da mantenere, l'ANAC ha evidenziato che la principale misura di prevenzione del conflitto di interessi si concretizza **in via preliminare nell'obbligo di segnalazione della situazione di conflitto da parte del soggetto interessato e successivamente nell'obbligo di astenersi dal partecipare alla decisione.**

ANAC, inoltre, avuto riguardo all'autoregolamentazione di cui l'Ordine era già dotato, ha sottolineato che lo stesso Codice di comportamento specifico dei dipendenti dell'Ordine dispone per l'obbligo di astensione e che, come si evince dalla lettura dello stesso, *la sua applicabilità si estende anche a tutti i collaboratori e consulenti, ai consiglieri e ai revisori che sono tenuti a rispettare i principi di imparzialità, integrità, lealtà, riservatezza e trasparenza nell'esercizio dell'azione amministrativa.*

I chiarimenti pervenuti da ANAC, per quanto si innestino in regole già tracciate dal DPR 62/2013 meglio noto come *“Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici”*, si pongono come un utile strumento interpretativo per i seguenti motivi:

-sottolineano che il Consigliere dell'Ordine soggiace al codice specifico dei dipendenti per quanto riguarda regole e comportamenti generali che, come tali, risultano sempre applicabili evidenziano che il conflitto si ravvisa anche in situazioni potenzialmente idonee a ledere il principio di imparzialità, chiarendo l'intenzione del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza indicano **il consigliere come “pubblico funzionario” ovvero come soggetto deputato al perseguimento del pubblico interesse**, in quanto componente dell'organo politico amministrativo dell'ordine danno atto dell'importanza degli atti di autoregolamentazione -quale il codice specifico dei dipendenti approvato dallo stesso Consiglio dell'Ordine- quale strumento di prevenzione della corruzione intesa come *“mala administration”*.

I chiarimenti forniti dall'ANAC, sebbene si basino sul DPR 62/2013, forniscono un'interpretazione utile per diversi motivi:

1. Sottolineano l'applicabilità del codice specifico dei dipendenti ai Consiglieri dell'Ordine per quanto riguarda regole e comportamenti generali.
2. Evidenziano che il conflitto di interessi può verificarsi anche in situazioni potenzialmente dannose per l'imparzialità, indicando l'intenzione del legislatore di prevenirle fin dall'inizio.
3. **Identificano i Consiglieri come pubblici funzionari**, responsabili di perseguire l'interesse pubblico come membri dell'organo politico amministrativo dell'Ordine.

4. Riconoscono l'importanza dell'autoregolamentazione, come il codice specifico dei dipendenti, come strumento di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

In sintesi, i chiarimenti dell'ANAC rafforzano l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e sottolineano l'importanza dell'autoregolamentazione nell'assicurare un comportamento etico e trasparente nell'ambito dell'Ordine professionale.

SI ALLEGA LA NOTA DELL'ANAC



## Fasc. URAV 1239/2024

*Da citare nella corrispondenza*

**Oggetto:** Richiesta di parere del Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di OMISSIS in merito alla sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi a carico di un consigliere del predetto Ordine (prot. ANAC n. 30804 del 5.03.2024)

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere a questa Autorità in merito alla sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi a carico di un consigliere dell'Ordine - si rappresenta quanto segue.

In merito al quadro normativo di riferimento in materia di conflitto di interessi, si rammenta che la Legge 190/2012 con l'art. 1, comma 41, ha introdotto nell'ambito della Legge 241/1990 (*Legge sul procedimento amministrativo*), l'art. 6-bis rubricato "*Conflitto di interessi*". Tale disposizione stabilisce che "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*". La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), con particolare riferimento agli artt. 7 e 14 del citato DPR.

L'Autorità - nel PNA 2019 - ha chiarito che il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo "*a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale*". In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee. La principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Tale dovere di condotta è espressamente previsto dall'art. 7 d.P.R. n. 62/2013 a mente del quale "*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il*

*responsabile dell'ufficio di appartenenza".*

La *ratio* dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, si rinviene quindi nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa. Peraltro, il riferimento alla *potenzialità* del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire *ab origine* il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo *assoluto* il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità.

Sulla base delle considerazioni svolte, va dunque esaminata la fattispecie in esame che concerne un'ipotesi di conflitto di interessi di un Consigliere dell'Ordine provinciale dei Farmacisti.

Preme, innanzitutto, considerare che i principi di cui sopra sono stati recepiti dal "*Codice comportamento specifico del personale dipendente dell'Ordine dei farmacisti di OMISSIS*" (le cui disposizioni integrano e specificano, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, le previsioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013), consultabile sul sito istituzionale dell'Ente. Tale codice peraltro risulta espressamente "*estendibile per quanto compatibile a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, Consiglieri e Revisori dei conti*".

Invero, l'art. 2 del citato codice, rubricato "*ambito di applicazione*", chiarisce che "*Gli obblighi di condotta previsti dal Codice specifico si applicano, per quanto compatibili e unitamente agli obblighi derivanti dal Codice Deontologico del Farmacista, a tutti i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti i quali sono tenuti ad ispirarsi ai principi di integrità, lealtà, imparzialità, riservatezza e trasparenza nel fissare gli obiettivi, nel proporre e realizzare i progetti, gli investimenti e nell'intraprendere qualsiasi azione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'Ordine*". Peraltro, lo stesso codice stabilisce che "*Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici*". Con specifico riferimento ai Consiglieri, il codice precisa che "*tutti i Consiglieri rilasciano una dichiarazione circa l'assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e una dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, all'atto di assunzione dell'incarico. Tale dichiarazione va rinnovata con cadenza annuale. Nel caso (...) i Consiglieri versino in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, la dichiarazione e la valutazione vengono gestite dal Consiglio dell'Ordine, senza il Consigliere in conflitto*".

Alla luce di quanto sopra esposto e delle informazioni fornite nella richiesta di parere, ferma restando la competenza del Consiglio dell'Ordine per ogni accertamento nel merito, la fattispecie in esame potrebbe ritenersi riconducibile agli articoli sopra richiamati del Codice di comportamento dell'Ente. Sarebbe opportuno, infatti, che il consigliere si astenga dal prendere decisioni in conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali o del coniuge.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 marzo 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente